



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

Prot. nr.1676 del 21.02.2020

ORDINANZA NR.06

del 20 febbraio 2020

Oggetto : Divieto di coltivazione di fave entro il raggio di 200 metri del centro abitato del Comune di Catenanuova.

IL SINDACO

PREMESSO,

- che ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;
- che i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;
- che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave; che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;

VISTA l'istanza del 12 febbraio 2020, acquisita al nr. 1351 di Prot., con la quale viene segnalata la presenza di soggetto affetto da favismo, come da documentazione sanitaria allegata, la cui esposizione alle fave e derivati, così come anche la sola percezione dell'odore delle medesime o l'inalazione del loro polline potrebbe causarne gravi crisi emolitiche;

VISTA la certificazione depositata agli atti d'ufficio, dalla quale viene acclarata la patologia a carico del soggetto indicato nell'istanza di cui sopra, ove, tra l'altro, si evince che "l'esposizione alle fave o derivati potrebbe determinare gravi anemie emolitiche";

TENUTO CONTO che in merito al favismo - trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali;

ATTESO che appare necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini affetti da favismo;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, recanti, tra l'altro, la disciplina delle funzioni del Sindaco quale Autorità sanitaria locale;

Per i motivi espressi in premessa,

ORDINA

1. il divieto di coltivazione di fave entro il raggio di 200 metri del centro abitato nel Comune di Catenanuova;
2. l'espianto, la rimozione e la distruzione delle coltivazioni di fave attivate entro gli ambiti territoriali di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, a cura dei coltivatori stessi ed entro il termine di giorni cinque dalla pubblicazione della presente ed in particolare dall'eventuale notifica personale;

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.
2. che copia del presente provvedimento sia trasmesso, per quanto di propria competenza, rispettivamente:
 - a. alla persona interessata;
 - b. alla Stazione dei Carabinieri di Catenanuova;
 - c. all'ASP nr.4 di Enna, per il tramite del Responsabile del Presidio Sanitario di Catenanuova;
 - d. alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine per l'esecuzione della presente ordinanza, il controllo sul territorio comunale e per i successivi provvedimenti di competenza, significando che:
 - In merito alle predette eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine e/o il servizio per l'igiene e sanità pubblica dell'A.S.P. competente, anche singolarmente, sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto.
 - In caso di inottemperanza accertata entro cinque giorni dalla ricezione della predetta richiesta, la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine e/o l'A.S.P., previo accordo tra di loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità Giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti da favismo.
 - In caso di reiterata inadempienza potrà essere richiesto al Giudice, l'emissione di un provvedimento d'urgenza, al fine di impedire il persistere della violazione amministrativa, eventualmente consentendo all'Autorità Comunale di agire su beni privati.

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, nonché personale dell'ASP nr.4 di Enna ed a chi altro spetti per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente della verifica e dell'osservanza della presente ordinanza;
- I contravventori alla presente saranno puniti a norma di legge.

INFORMA

Avverso la stessa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania - entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale, lì 20 febbraio 2020



IL SINDACO

Dott. Giancarlo Carmelo Scravaglieri

